

LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 35

Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Residui attivi e passivi.

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell'esercizio 2016, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016.

2. Le differenze fra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2016 e l'ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Fondo di cassa.

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 1.103.193.053,97 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 20 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016".

Art. 3

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

1. A seguito dell'approvazione della legge regionale 3 agosto 2017, n. 20 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.335.417.431,16.

Art. 4

Saldo di competenza di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

1. A seguito dell'approvazione della legge regionale 3 agosto 2017, n. 20 il saldo negativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" è ridotto di euro 9.044.019,17.

Art. 5

Mutui e prestiti.

1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 è rideterminato in euro 1.335.417.431,16.

2. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32, è previsto in euro 71.715.240,93 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

Art. 6

Stato di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 2 per le entrate e di cui all'Allegato 3 per le spese.

Art. 7

Allegati all'assestamento.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) nota integrativa all'assestamento (Allegato 4);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
- c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
- d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
- e) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);
- f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
- g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
- h) variazione all'allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017" (Allegato 11);
- i) variazione all'allegato 14 "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (Allegato 12);
- j) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 13).

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019".

1. L'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" per l'esercizio 2017, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32, è sostituito dall'Allegato 14 della presente legge.

2. Al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32, è aggiunto l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto", Allegato 15 della presente legge.

Art. 9
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 ottobre 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Residui attivi e passivi

Art. 2 - Fondo di cassa

Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

Art. 4 - Saldo di competenza di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Art. 5 - Mutui e prestiti

Art. 6 - Stato di previsione delle entrate e delle spese

Art. 7 - Allegati all'assestamento

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019"

Art. 9 - Entrata in vigore